

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore  
LL.M. in International  
Tax Law Univ. Vienna  
Member ACA -  
Accountants in England and Wales  
Iscritto all'European Register  
of Tax advisers  
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13  
20900 Monza (MB)  
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com  
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964  
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

**Ai Gentili Clienti**

**Loro Sedi**

**OGGETTO: DETRAIBILITÀ  
DELL'IVA RELATIVA  
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI  
TELEFONIA MOBILE  
RICARICABILE SECONDO LA  
RECENTE INTERPRETAZIONE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

Con un recente ed innovativo pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate, è stata ammessa la detraibilità dell'IVA alle imprese/professionisti utilizzatori finali di servizi di telecomunicazioni inerenti all'attività aziendale, acquistati direttamente dal cedente titolare della concessione o autorizzazione, in relazione alle spese di acquisto dei relativi mezzi tecnici di telecomunicazione e connesse spese di gestione (traffico telefonico in

uscita), anche con riferimento all'acquisto di schede telefoniche ricaricabili date in uso ai dipendenti; nonostante tali servizi siano in regime IVA monofase di cui all'art. 74 della legge IVA.

**1. Ammessa la detraibilità  
dell'IVA su SIM telefoniche  
ricaricabili da parte di  
imprese/professionisti  
utilizzatori finali dei servizi  
di telefonia**

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 22 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito i dubbi sulla detraibilità dell'IVA per l'acquisto di servizi di telefonia mobile assoggettati al regime IVA monofase. Tali dubbi, risolti positivamente a favore dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, riguardavano il fatto se, nella vendita da parte del titolare della concessione di servizi di telefonia mobile a un'impresa/professionista, l'IVA fosse detraibile dall'impresa acquirente, nonostante l'applicazione del regime IVA monofase (che non prevede la detraibilità dell'IVA). Tale dubbio originava dal Decreto ministeriale attuativo n. 366/2000, che, all'art. 4 prevede la separata indicazione dell'IVA in fattura (indicazione che, se l'IVA non fosse detraibile, non avrebbe alcuna utilità).

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate era quello di un'impresa che

acquistava delle schede SIM ricaricabili, non ai fini della successiva rivendita, ma come utilizzatore finale delle schede telefoniche, destinate ad essere impiegate dai propri dipendenti nello svolgimento delle attività aziendali.

L'Agenzia delle Entrate (dopo aver acquisito un apposito parere del Ministro delle Finanze sull'interpretazione del citato art. 4), ha quindi stabilito che, nel caso prospettato (acquisto da parte di un'impresa di schede telefoniche ricaricabili da dare ai dipendenti per uso aziendale), l'azienda **acquirente può legittimamente detrarre l'IVA** secondo le regole dell'art. 19 della legge IVA, D.P.R. n. 633/1972, **nel presupposto che tale azienda acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile** in veste di **utilizzatore finale** del servizio. La conferma della detraibilità dell'IVA, nonostante nel regime monofase essa non sia prevista, è fondata sulla considerazione che l'indetraibilità dell'IVA nel regime IVA monofase lungo la catena distributiva, trova ragione proprio nell'esistenza di vari passaggi della medesima catena distributiva e, pertanto, se i vari passaggi non sono attivati, come nel caso in questione in cui le SIM telefoniche sono acquistate direttamente dall'impresa che ne è l'utilizzatore finale, viene meno la giustificazione dell'indetraibilità dell'IVA.

## 2. Misura della detrazione dell'IVA sui servizi di telefonia mobile

Si evidenzia che il diritto all'integrale **detrazione dell'IVA** sull'acquisto dei mezzi tecnici usati per fruire dei servizi di telefonia (SIM telefoniche incluse), così come dell'IVA sulle spese di gestione dei medesimi (il traffico telefonico in uscita dai cellulari delle società acquirenti ed utilizzatrici delle schede telefoniche date in uso ai dipendenti), spetta a **condizione** che il loro acquisto ed utilizzo sia effettivamente ed **esclusivamente inerente all'attività** svolta.

Conseguentemente, la quota parte **dell'IVA** imputabile a **fini privati** va considerata **oggettivamente indetraibile**, come previsto dall'art. 19, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (tale quota può essere individuata attraverso l'utilizzo di specifici dispositivi tecnici, che permettono di distinguere l'utilizzo aziendale delle schede telefoniche da quello privato fatto dai dipendenti).

## 3. Recuperabilità dell'IVA non ancora non detratta

Sulla base dell'interpretazione della norma fatta dall'Agenzia delle Entrate, come evidenziato da Assonime nella Circolare n. 29 del 23 novembre 2020, per i soggetti IVA interessati alla situazione in commento dovrebbe ancora essere possibile:

- a) in relazione alle **fatture ricevute nel 2020**, recuperare l'IVA non detratta, in occasione della prima liquidazione IVA periodica utile o in sede di dichiarazione IVA annuale;
- b) per le fatture relative ai **pregressi periodi d'imposta**, recuperare l'IVA a suo tempo non detratta attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative "a favore" delle precedenti dichiarazioni IVA, come confermato con riferimento all'IVA dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018. Come precisato dalla predetta Circolare, le dichiarazioni integrative potranno essere presentate entro la scadenza del termine per gli accertamenti di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione originaria da emendare.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

31 Dicembre 2020

**Dott. Alberto Traballi**